

XVII.

Il Codice Penale, conformemente a questi esempi, consecrava una numerosa serie di articoli a punire con severe ed eccessive sanzioni reati puramente religiosi.

La morte vi è decretata contro chi conculchi le ostie consacrate o commetta sopra di esse alcun simile atto di sprezzo (26); i lavori forzati a vita od a tempo contro chiunque, a ingiuria della religione, conculchi, distrugga, infranga, vasi sacri o sacre reliquie, od immagini in Chiesa, nei vestiboli o nelle sacrestie, oppur anche fuori di questi luoghi, ma in occasione di pubbliche funzioni; i lavori forzati a tempo, o la reclusione per almeno sette anni, se tali atti commettansi altrove (27); il carcere, la reclusione, i lavori forzati a chi proferisse qualche bestemmia od ingiuria contro il S. Nome di Dio, la Vergine ed i Santi (28); carcere, confine, o reclusione se con pubblici insegnamenti, arringhe, scritti, libri, stampe, si attacchi direttamente o indirettamente la religione dello Stato (29); carcere, confine, multa contro qualunque altro fatto o detto di natura da offendere la religione, od eccitarne il disprezzo, o tale da recare scandalo, o il quale turbi od impedisca in qualunque modo l'esercizio della religione, con aumento d'uno o due gradi se il reato compiasi in Chiesa, o fuori di questa, ma in tempo di sacre funzioni (30); mantenute espressamente in rigore le sanzioni delle RR. CC. contro la inosservanza delle feste (31): dichiarato furto qualificato quello che si commet-

ta in Chiesa e punito colla reclusione e coi lavori forzati a tempo se rubansi ivi cose non sacre ma dedicate o destinate al culto, coi lavori forzati a tempo od a vita se rubansi cose sacre nella Chiesa o nei luoghi dove soglionsi custodire; colla morte, se fu rubato un vaso sacro che contenesse ostie consacrate, portandole via o disperdendole (32).